



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 dicembre 2011:

LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N.200

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCI PLURIENNALI 2012/2014

Art.1

(Bilancio di previsione dello Stato)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€477.342.500,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 70.656.752,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 1.511.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 41.714.144,14
Titolo 5-Partite di giro	€ 30.266.000,00
Totale Generale Entrate	€621.490.396,14
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€533.739.695,47
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 49.518.600,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 7.966.100,67
Titolo 4-Partite di giro	€ 30.266.000,00
Totale Generale Uscite	€621.490.396,14

A parziale deroga del secondo comma dell'articolo 82 della Legge n.188/2011, al fine di coordinare le disposizioni di tale legge con quelle della Legge n.30/1998 e di determinare le competenze per la gestione amministrativo-contabile sui singoli capitoli, la struttura del Bilancio dello Stato approvato con la presente legge verrà raccordata al nuovo modello organizzativo della Pubblica Amministrazione attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 73, comma 4, della Legge n.188/2011. Le disposizioni di raccordo dovranno essere adottate con Regolamento del Congresso di Stato o decreto delegato, qualora necessario per rispetto della gerarchia delle fonti normative.

Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi e amministrativi per l'avvio dell'attività delle U.O. di nuova istituzione o di quelle per le quali siano previsti mutamenti strutturali e/o funzionali per effetto dell'entrata in vigore dell'allegato A alla Legge n.188/2011,

l'efficacia delle norme che nell'allegato si riferiscono a tali UO è subordinata all'adozione di direttive del Congresso di Stato che stabiliscono le tempistiche dell'entrata in funzione delle U.O. medesime.

Art.2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N.)

A parziale deroga delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, la trasformazione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica nell'Ufficio Filatelico Numismatico, previsto nell'articolo 19 dell'Allegato A della medesima legge, avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2012 espletati i necessari adeguamenti tecnico – contabili necessari al passaggio della gestione contabile e dei valori patrimoniali dall'AASFN all'Ecc.ma Camera. In considerazione di quanto precede a norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.150.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ //
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 366.698,86
Titolo 4-Contabilità speciale	€20.735.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 939.000,00
Totale Generale Entrate	€27.190.698,86

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 3.980.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 466.698,86
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 1.070.000,00
Titolo 4-Contabilità speciale	€20.735.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 939.000,00
Totale Generale Uscite	€27.190.698,86

Art.3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.P.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 24.018.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.818.000,00
Totale Generale Entrate	€ 37.741.000,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.930.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 12.780.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 313.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.818.000,00
Totale Generale Uscite	€ 37.741.000,00

Art.4

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 72.866.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 6.552.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€534.064.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.595.856,00
Totale Generale Entrate	€617.077.856,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 65.277.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale	€ 8.109.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€535.583.200,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ 300.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.595.856,00
Totale Generale Uscite	€612.865.056,00

Le funzioni dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici previste dalla legge sono integrate come segue: "gestione, manutenzione, progettazione di servizi di trasmissione dati, di infrastrutture e reti di telecomunicazione in fibra ottica o wireless e di servizi di telecontrollo anche al servizio di terzi".

Art.5

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate ordinarie	€ 4.800.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 360.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€ 1.843.000,00
Titolo 4-Entrate conto capitale	€ 90.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 132.000,00
Totale Generale Entrate	€ 7.225.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.150.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 340.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€ 12.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€ 1.590.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ 150.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 132.000,00
Totale Generale Uscite	€ 7.225.000,00

Art.6

(Bilancio di previsione I.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale	
Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 83.560.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	
	€194.071.100,00
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	
	€ 7.887.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	
	€ 5.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	
	€ 29.221.800,00
Titolo 6-Partite di giro	
	€ 13.416.000,00
Totale Generale Entrate	€328.160.900,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	
	€311.594.900,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	
	€ 3.150.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	
	//
Titolo 4-Partite di giro	
	€ 13.416.000,00
Totale Generale Uscite	€328.160.900,00

Art.7

(Bilancio di Previsione Università degli Studi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrata ordinaria	
	€ 3.410.000,00
Titolo 2-Entrata straordinaria	
	€ 2.005.600,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale	
	€ 351.000,00
Titolo 4-Partite di giro	
	€ 550.000,00
Totale Generale Entrate	€ 6.316.600,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	
	€ 5.619.600,00
Titolo 2-Spese conto capitale	
	€ 147.000,00
Titolo 3-Partite di giro	
	€ 550.000,00
Totale Generale Uscite	€ 6.316.600,00

Art.8

(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "H"):

Totale Ricavi	€2.633.918,00
Totale Costi	€2.607.028,00
Utile di esercizio previsto	€ 26.890,00

Art.9

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2012 (Allegato "I")

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 326.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 42.350,00
Totale Generale Entrate	€ 368.350,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 317.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 9.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 4 – Partite di Giro	€ 42.350,00
Totale Generale Uscite	€ 368.350,00

Art. 10

(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2012 allegato (L):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 300.075,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 20.800,00
Totale Generale Entrate	€ 320.875,00

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 280.075,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 20.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 20.800,00
Totale Generale Uscite	€ 320.875,00

Art. 11

(Bilanci pluriennali)

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2012-2014:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato “M”);
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato “N”);
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato “O”);
- 4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato “P”);
- 5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “Q”)
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato “R”);
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato “S”);
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “T”);
- 9) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato “U”).

Art.12

(Disposizioni Contabili relative al Bilancio dello Stato)

Sono autorizzati l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di ciascun capitolo di uscita del Bilancio di previsione dello Stato.

Le spese pluriennali continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti, possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Con l'approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da allegato “V”.

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata di spettanza dello Stato.

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 “Fondo di riserva per spese impreviste”, 1-3-2480 “Fondo di riserva spese obbligatorie” e 1-3-2490 “Fondo di intervento” e di riportare negli esercizi successivi, previo loro impegno e destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e Generale" e 2-1-6100 "Quota Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i capitoli pertinenti di bilancio, anche mediante l'istituzione di appositi capitoli in corso d'esercizio, lo stanziamento di cui al capitolo 1-3-2650 “Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato” e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

A decorrere dall'esercizio finanziario in corso il Congresso di Stato, in presenza di maggiori accertamenti dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta sulle importazioni che comportano maggiori rimborsi delle imposte stesse, è autorizzato ad adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti sui capitoli 20 “Imposta generale sul reddito”, 260 “Imposta sulle merci importate”, 1-3-2870 “Rimborsi imposte Ufficio Tributario” e 1-3-2890 “Rimborso dell'imposta sulle importazioni” nel rispetto dell'equilibrio del Bilancio.

L'adeguamento di cui al comma che precede potrà avvenire entro il 10 luglio dell'anno successivo

Le superiori disposizioni si intendono valide anche per gli esercizi finanziari futuri fino a diversa disposizione.

Art.13

(Programmi lavori A.A.S.P)

Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo 1-4-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per interventi su immobili di terzi" e sul capitolo 2-4-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per investimenti", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Sui capitoli di cui al comma primo trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

Sul capitolo 2-4-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-4-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-4-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.

Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-4-2590 e 2-4-6443.

Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2012 sul capitolo 2-4-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.P. per investimenti" sono destinati €700.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.

Art.14

(Trasferimenti all'A.A.S.S)

In ottemperanza alla Legge 30 ottobre 2003 n. 147, nell'ambito dei trasferimenti all'A.A.S.S. per il 2012 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Azienda medesima €1.000.000,00 sul capitolo 1-3-2501 "Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature" ed €300.000,00 sul capitolo 2-7-6431 "Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature".

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, ad utilizzare proprie riserve fino ad €6.550.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.

Art.15

(Trasferimenti all'A.A.S.F.N.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2012, il relativo costo preventivato, nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.

L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e dell'Amministrazione delle Poste i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al

versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di previsione dello Stato.

Rimane affidata per l'esercizio finanziario 2012 all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili sino alla trasformazione dell'AASFN nell'Ufficio Filatelico Numismatico previsto nell'articolo 19 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

Art.16

(Trasferimenti al C.O.N.S.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2012 di €4.890.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Il C.O.N.S è autorizzato ad effettuare investimenti per conto dello Stato per il completamento del Centro Sportivo di Serravalle finanziabili anche attraverso l'accensione di mutui per l'importo di €1.500.000,00.

Gli incrementi patrimoniali derivanti dagli investimenti sopra indicati saranno oggetto di registrazione nel bilancio dello Stato negli esercizi di competenza ai sensi della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 "Norme generali sull'ordinamento contabile dello Stato".

Art.17

(Trasferimenti all'I.S.S.)

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n. 112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2012, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-9-4590, nella misura di €69.000.000,00.

Il recupero forfetario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-3-2670.

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2012 vengono imputati sul Cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.18

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2012 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari a €1.411.275,63 è ridotto nella misura del 10% ed è pertanto stabilito in €1.270.148,07. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Art.19

(Ripartizione dei fondi e destinazione delle riserve alle destinati alle Giunte di Castello)

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-6-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-6-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €420.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

Art.20

(Finanziamento Camera di Commercio)

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo finanziario in favore della Camera di Commercio per l'esercizio finanziario 2012 è fissato in € 150.000,00 con imputazione sul capitolo 1-5-3755 "Finanziamento Camera di Commercio (articolo 3 Legge n.71/2004)".

Il termine di cui all'articolo 43, secondo comma, della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è prorogato al 30 giugno 2012.

Art.21

(Mutuo a pareggio)

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2012 fino all'importo di €26.714.144,14.

Art.22

(Oneri finanziari per anticipazioni di cassa)

Sul capitolo 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazioni gli oneri finanziari per l'esercizio 2012 relativi ad anticipazioni di cassa preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 23

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2012, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) *Convenzionamenti agevolati per l'Agricoltura* di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20 settembre 1989 n. 96 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €2.500.000,00;
- b) *Convenzionamenti agevolati per le imprese* di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e con i criteri di accesso previsti dall'articolo 60 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172 fino a concorrenza dell'importo complessivo di €4.000.000,00;
- c) *Convenzionamenti agevolati per gli studenti* di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n. 5 e al Decreto Delegato 2 ottobre 2009 n.139 fino a concorrenza dell'importo complessivo di €155.000,00;
- d) *Convenzionamenti agevolati per l'Edilizia Sovvenzionata* di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrenza dell'importo massimo di € 18.000.000,00;
- e) *Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche* di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €250.000,00;
- f) *Convenzionamenti agevolati alle imprese per la Ricerca* di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n. 19 e del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n. 44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €5.000.000,00;

g) *Convenzionamenti agevolati per interventi comparto turistico – commerciale* di cui alla Legge 13 dicembre 2005 n. 179 ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n. 68, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €6.000.000,00.

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n. 109 sul Cap. 2-5-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" è stanziato per l'esercizio 2012 l'importo di €2.000.000,00.

Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei Centri e Nuclei Storici, nonché degli edifici di rilevante interesse storico ambientale e culturale, è previsto sul capitolo 2-4-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" uno stanziamento di € 90.000,00 volto, tra l'altro, a finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86. Gli effetti di tale Decreto sono prorogati all'anno 2012, e a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2012. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 30 giugno 2012 apposito decreto delegato volto a ridefinire l'ammontare della somma oggetto di convenzionamento con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al predetto Decreto, previa valutazione dei risultati della sua applicazione nel rispetto dello stanziamento delle pertinenti risorse finanziarie.

Lo stanziamento pari ad €80.000,00 previsto sul capitolo 2-4-6615 "Interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano – Patrimonio mondiale UNESCO" è volto a finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 i cui effetti sono prorogati all'anno 2012. A tal fine il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici previsti dal predetto decreto delegato è stabilito al 30 ottobre 2012. Sulla base dei risultati di impiego delle risorse previste sul predetto capitolo, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 30 giugno 2012 apposito decreto delegato teso a modificare i termini del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 con particolare riferimento all'ammontare dei convenzionamenti con gli istituti di credito eroganti, nel rispetto dello stanziamento delle pertinenti risorse finanziarie.

Con riferimento al precedente comma 1 lettera d), fatto salvo il limite massimo in esso previsto, il convenzionamento è autorizzato anche con le società finanziarie.

Con riferimento al precedente comma primo, lettera g), ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) del Decreto Delegato n.68/2011, ad integrale modifica di quanto previsto al punto 3) della medesima lettera a), è stabilito un contributo in conto interessi fino ad €150.000,00 per gli interventi effettuati sui chioschi di mescita in relazione ai quali il deposito della domanda di rilascio del titolo autorizzativo dell'intervento edilizio avvenga almeno un anno prima della scadenza prevista dall'articolo 39, comma primo, delle Norme Tecniche di attuazione della "Variante al Piano Particolareggiato della Zona A1 03 Centro Storico di San Marino Città e dei P.P. delle vie di interesse turistico" approvata in data 19 maggio 2010. Qualora l'intervento edilizio di adeguamento del chiosco di mescita sia subordinato alla preventiva approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica di dettaglio previsto dalla precitata variante al Piano Particolareggiato della Zona A1 03, ai fini del riconoscimento del contributo in conto interessi fino ad €150.000,00, il deposito della domanda di rilascio del titolo autorizzativo dovrà avvenire entro sei mesi dall'approvazione definitiva del suddetto strumento di pianificazione urbanistica di dettaglio, fermo restando il rispetto del termine di esecuzione dell'intervento stabilito al 31 dicembre 2014.

Art.24

(Piano Strategico di Sviluppo del Sistema Economico)

Il Piano Strategico di Sviluppo del Sistema Economico (Allegato Z) costituisce un documento programmatico che individua l'obiettivo di una prospettiva condivisa, assunta come valore strategico dalle forze politiche, per gestire la complessa fase di transizione del sistema San Marino ed impostare le nuove condizioni e i caratteri dello sviluppo con il più ampio e responsabile concorso di contributi.

La rilevanza assunta dalle relazioni internazionali, dalle evoluzioni della collocazione europea del Paese, e in particolare il livello strategico di massima priorità dei rapporti bilaterali con la Repubblica Italiana, vanno considerati come il contesto con cui armonizzare la crescita ed il futuro del Paese.

In questo cammino è essenziale il coinvolgimento delle rappresentanze sociali ed economiche, e la ricerca di un ragionevole livello di condivisione tra le forze politiche, negli ambiti politico-istituzionali più opportuni ed adeguati alle complessità del passaggio.

La visione strategica e la programmazione concreta necessitano di un presidio attento, permanente, rappresentativo ed autorevole al fine di trasformare le dichiarazioni in fatti concreti e realizzati.

Il Piano Strategico identifica:

- a) gli investimenti in opere pubbliche e infrastrutture, anche tecnologiche, strategici per lo sviluppo dei settori turistici e commerciali e per il miglioramento e la razionalizzazione dei servizi pubblici;
- b) gli interventi da adottare e sviluppare lungo il triennio 2012 – 2014 tesi ad una progressiva riduzione della spesa corrente ed in particolare ad una progressiva riduzione degli oneri che gravano sull'equilibrio del Bilancio dello Stato;
- c) gli interventi normativi tesi a rafforzare il sistema economico lungo nuovi driver di sviluppo.

Per il triennio 2012 – 2014 gli investimenti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, identificati nel Piano Strategico di Sviluppo del Sistema Economico, potranno essere realizzati, in base alle priorità in esso indicate, sino alla concorrenza della spesa complessiva nel triennio, pari ad € 30.000.000,00. Detta spesa è comprensiva di oneri per € 3.000.000,00 necessari alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico in collaborazione con la Repubblica Italiana.

Le spese di cui al comma precedente troveranno imputazione come segue:

- a) esercizio finanziario 2012: €12.000.000,00 sul capitolo 2-4-6627 “Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico” ed €3.000.000,00 sul capitolo 2-5-7160 “Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico – Parco Scientifico Tecnologico”;
- b) esercizi finanziari 2013 e 2014: €7.500.000,00 sul capitolo 2-4-6627 “Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico”;

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi con gli istituti di credito sammarinesi, o in alternativa, con primari istituti di credito esteri, per l'accensione di finanziamenti a medio lungo termine a copertura delle spese in conto capitale di cui ai precedenti commi secondo e terzo. Per l'esercizio finanziario 2012 gli oneri finanziari relativi ai predetti finanziamenti troveranno imputazione sul capitolo 1-3-2762 “Interessi passivi su finanziamento per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico”.

Sul capitolo 1-3-2305 “Iniziativa ed oneri per la promozione e lo sviluppo del sistema economico” potranno trovare imputazione anche gli eventuali oneri di intermediazione in favore di primarie banche di investimento, alle quali, potrà essere conferito l'incarico di individuare idonei soggetti finanziatori esteri e le migliori formule di finanziamento compatibili con le esigenze di contenimento dell'onere finanziario.

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti il finanziamento degli investimenti di cui ai precedenti commi secondo e terzo potrà avvenire in alternativa agli strumenti di cui al precedente comma quarto, mediante:

- a) finanziamento diretto dello Stato da parte degli Enti del Settore Pubblico Allargato come forma di impiego della liquidità in eccesso rispetto al fabbisogno di cassa;
- b) finanziamento diretto dello Stato da parte dei soggetti gestori dei fondi pensione come forma di impiego di parte delle liquidità a riserva.

Attraverso apposito provvedimento di legge saranno individuati gli specifici interventi da realizzare e saranno definite le modalità tecniche di attivazione dei finanziamenti di cui al comma precedente, inoltre, potranno essere integrate le forme di finanziamento oltre a quelle previste dal presente articolo.

Art. 25

(Disposizioni relative alla gestione del patrimonio)

E' dato mandato al Congresso di Stato di presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 giugno 2012, un progetto di legge per l'istituzione di un Ente di diritto pubblico cui conferire le partecipazioni, gli immobili, i beni immateriali dello Stato e le funzioni relative alla loro gestione, al fine di accrescerne il valore economico. Le funzioni e le finalità economiche e sociali saranno definite nello Statuto approvato dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 26

(Contratti di sponsorizzazione, convenzioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati)

Allo scopo di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie e di migliorare la qualità dei servizi prestati, il Congresso di Stato, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti Pubblici possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, diretti a finanziare la progettazione, l'esecuzione e le prestazioni accessorie di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 24, comma primo, lettera a), della presente legge nonché interventi, servizi o attività dell'Amministrazione, delle Aziende Autonome e degli Enti Pubblici.

Le iniziative di cui al primo comma devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

I contratti di cui al primo comma sono conclusi secondo i criteri e le procedure definiti con Regolamento del Congresso di Stato.

Ai fini della registrazione contabile delle somme derivanti dai contratti di cui al primo comma, il Congresso di Stato potrà adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti nei pertinenti capitoli del bilancio nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Al fine di realizzare opere ed infrastrutture di pubblica utilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), della presente legge nonché di acquisire prestazioni ed utilità rispondenti al soddisfacimento degli interessi pubblici o generali, il Congresso di Stato ha, inoltre, facoltà di stipulare con soggetti privati le convenzioni di cui all'articolo 3, comma primo ed all'articolo 6, comma primo della Legge 21 gennaio 2004 n.6 nel rispetto delle disposizioni dettate dalla predetta legge.

Il Congresso di Stato potrà, inoltre, stipulare con Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit accordi di collaborazione mediante i quali, a fronte del finanziamento, totale o parziale, da parte del soggetto privato di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, la parte pubblica riconosca alla parte privata una rendita pluriennale e/o un diritto reale o obbligatorio e/o altra utilità. Le spese relative alla predetta rendita pluriennale sono imputate sul capitolo 2-4-6627 "Oneri per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico", secondo le modalità previste da decreto delegato adottato dal Congresso di Stato entro il 31 dicembre 2012.

Art.27

(Appalti aziende pubbliche)

In ragione delle esigenze di economicità ed efficienza relative alle modalità concernenti gli appalti nell'ambito della P.A., si dà mandato al Congresso di Stato di presentare apposito regolamento entro il 31/12/2012 per rivederne le modalità e raggiungere un contenimento dei costi. Si dà inoltre mandato al Congresso di Stato di presentare preventivamente al Consiglio Grande e Generale un apposito riferimento che contenga un monitoraggio e una reale proiezione dei costi degli appalti.

Art.28

(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

Sul capitolo 2-4-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento” è previsto per l’esercizio finanziario 2012 uno stanziamento di €300.000,00 teso a finanziare:

- a) gli incentivi previsti all’articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128;
- b) i sovraccosti di cui all’articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni sostenuti dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- c) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico ed idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n. 72 e relativi decreti delegati attuativi.

A partire dal 1° gennaio 2012 la componente tariffaria addizionale di cui all’articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 si applica sulle somme dovute dagli utenti all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici quale corrispettivo per il servizio di distribuzione e fornitura di energia elettrica e di gas. L’entità di tale componente addizionale è stabilita per l’anno 2012 nell’1% dei complessivi corrispettivi dovuti dagli utenti ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 e dell’articolo 12 della Legge 28 giugno 1979 n.38; per gli anni successivi, l’entità e l’articolazione della componente tariffaria addizionale è stabilita periodicamente dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, ai sensi del comma secondo del precitato articolo 13 del Decreto Delegato n.92/2009. Per quanto riguarda l’applicazione della componente tariffaria addizionale sui corrispettivi per la distribuzione e fornitura di energia elettrica, è fatto salvo quanto stabilito dal comma terzo dell’articolo 13 del Decreto Delegato n.92/2009.

A tal fine, l’A.A.S.S. accantona su specifico capitolo di spesa del proprio bilancio la predetta somma che, anche qualora non destinata nell’esercizio finanziario 2012, potrà essere impegnata e utilizzata in conto residui negli esercizi finanziari successivi per finanziare gli incentivi di cui al Decreto Delegato n.92/2009 al fine di raggiungere gli obiettivi di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare fissati dall’articolo 10 del medesimo decreto delegato.

Ai fini di cui al precedente comma, l’A.A.S.S. potrà adeguare gli stanziamenti in entrata e in uscita previsti negli specifici capitoli del proprio Bilancio nel rispetto dell’equilibrio del bilancio ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 29

(Approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni da parte di operatori economici sammarinesi)

Al fine di garantire la competitività del sistema industriale sammarinese, vista la direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale, si demanda ad apposito decreto delegato, che conterrà requisiti, modalità tecniche di fornitura e tariffe per il vettoriamento, la possibilità per le utenze industriali presenti sul territorio sammarinese di approvvigionarsi in maniera diretta di gas naturale presso fornitori esterni. Il predetto decreto potrà inoltre stabilire le imposte indirette da applicare sul prodotto importato.

Art.30

(Disposizioni relative all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti)

Al fine di perseguire gli indirizzi ed attuare gli interventi e le iniziative previste dal Piano di Gestione dei Rifiuti adottato dalla Commissione per la Tutela Ambientale con delibera n.92 del 26 aprile 2011 ed oggetto di presa d’atto del Congresso di Stato con delibera n.22 del 23 maggio 2011 nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti per il 2014 ed il 2016, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici elabora entro il mese di giugno 2012 il

piano organizzativo relativo alle azioni da intraprendere previsto dal paragrafo 7.1. del predetto Piano di Gestione.

Il suddetto piano organizzativo dovrà, in particolare, prevedere:

- a. l'avvio della raccolta della frazione organica putrescibile inizialmente presso le grandi utenze alberghiere ed i ristoranti e, successivamente, presso le utenze domestiche, con esclusione di quelle che praticano l'auto-compostaggio dei rifiuti;
- b. la localizzazione sul territorio di cassonetti specificatamente dedicati alla raccolta della frazione organica putrescibile ed una maggiore diffusione dei contenitori per la raccolta differenziata stradale della frazione secca;
- c. l'implementazione di raccolte differenziate domiciliari, soprattutto presso le attività produttive e le utenze collettive;
- d. la realizzazione in ciascun castello di una o più isole ecologiche;
- e. la promozione di campagne informative;
- f. l'aumento della raccolta della frazione organica putrescibile anche attraverso l'estensione dei sistemi "porta a porta".

Art. 31

(Disposizioni diverse per l'impiego di fondi per lo sviluppo e la formazione)

I fondi stanziati sui cap. 1-2-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo" 1-2-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed internazionali" e 1-2-1970 "Oneri per le relazioni internazionali" saranno destinati al finanziamento di spese relative a formazione, consulenze, borse di studio e convenzioni con collaboratori esterni per l'attività di studi specifici e per l'organizzazione di convegni sia a San Marino che all'estero, alla copertura di spese di viaggio e di ospitalità di personale specializzato, alla raccolta di materiale e informazioni.

Le somme stanziate nell'esercizio finanziario 2011 sui capitoli 1-1-1365 "Fondo per la formazione professionale e l'aggiornamento", 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card", 1-3-2305 "Iniziativa ed oneri per la promozione e lo sviluppo del sistema economico" possono essere impegnate e utilizzate in conto residui nell'esercizio 2012 allo scopo di integrare e/o dare continuità a progetti e/o collaborazioni già avviati o da avviare nell'esercizio corrente e da proseguire nell'esercizio 2012.

Le risorse del capitolo 1-1-1365 "Fondo per la formazione professionale e l'aggiornamento" possono essere utilizzate anche per estendere all'esercizio 2012 i percorsi formativi già avviati nel corso del precedente esercizio.

Art. 32

(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)

I fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2012 sul Cap. 1-5-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili" sono così destinati:

- a) € 100.000,00 quale contributo dello Stato alle attività del Consorzio Fidi della Repubblica di San Marino costituito il 5 ottobre 2011;
- b) € 15.000,00 per contributi alle Associazioni di Categoria al fine dell'organizzazione e realizzazione di corsi per la formazione professionale degli operatori del commercio di cui all'articolo 20 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.

Art. 33

(Progetto San Marino Card)

Il progetto di incentivazione dei consumi interni previsto dalla lettera b) primo comma dell'articolo 40 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 e disciplinato dal Decreto Delegato 30

settembre 2008 n.129 e successive modifiche ed integrazioni "San Marino Card" è prorogato al 31 dicembre 2014.

Sul Capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" sono stanziati per l'esercizio 2012 € 330.000,00 destinati al sostenimento degli oneri di funzionamento, miglioramento e promozione del progetto anche al fine di sostenere lo sviluppo del settore turistico - commerciale.

Con apposito decreto delegato è ammessa la modifica strutturale del progetto tesa a:

- migliorare l'iniziativa attraverso il superamento delle criticità che ne impediscono uno sviluppo adeguato alle sue potenzialità;
- rivedere il sistema della scontistica nell'ottica di una maggiore incentivazione al consumo interno ed anche mediante una maggiore contribuzione dello Stato;
- incentivare l'utilizzo della San Marino Card quale strumento di pagamento e di canalizzazione delle transazioni relative agli acquisti per beni e servizi che nell'ambito della riforma tributaria saranno resi deducibili dall'imponibile fiscale;
- incentivare l'utilizzo della San Marino Card quale strumento di pagamento per la fruizione di servizi pubblici.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente e a parziale modifica delle disposizioni di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2008 n.129 a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- la misura del rimborso di cui al comma 3 dell'articolo 7 del medesimo decreto è elevata ad € 0,15 (quindici centesimi di euro);
- il limite di cui alla circolare n.8 prot.31 della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio è elevato ad €500,00;
- è introdotto, previa adesione degli esercenti al circuito SMAC, lo sconto pari al 2% (1% a carico dello Stato e 1% a carico dell'esercente) per gli acquisti di pannelli fotovoltaici da produttori e/o installatori sammarinesi per la realizzazione di impianti domestici inferiori a 20 Kw.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono modificabili con decreto delegato.

Art. 34

(Incentivi alla vendita del gas metano per autotrazione)

Si da mandato al Congresso di Stato di predisporre entro il 31/12/2012 un piano operativo di incentivazione fiscale, circoscritto alla vendita del gas metano per autotrazione, rivolto agli operatori autorizzati che decidano di munire le proprie stazioni di servizio con appositi apparati per la distribuzione al dettaglio di tale tipo di carburante.

Art. 35

(Addizionale straordinaria IGR)

L'imposta straordinaria istituita all'articolo 50 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è estesa anche ai redditi 2011. In ragione di quanto precede l'imposta addizionale da riscuotersi entro l'esercizio finanziario 2012 è applicata nella misura del 15% dell'imposta netta dovuta per l'esercizio 2011. Restano escluse dalla base di applicazione dell'imposta le ritenute operate a titolo definitivo e le imposte in regime di tassazione separata.

L'imposta di cui al presente articolo viene riscossa entro il 30 giugno 2012 nell'ambito del processo di dichiarazione dei redditi 2011.

Le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della Legge n.184/2011 si applicano anche in relazione all'imposta di cui al presente articolo in quanto compatibili. A tale proposito i riferimenti presenti nel predetto articolo all'anno 2010 sono da intendersi all'anno 2011.

E' ammessa la procedura di compensazione dell'imposta addizionale con i crediti IGR già vantati dal contribuente. Le modalità sono definite dall'Ufficio Tributario mediante circolare e nell'ambito delle istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2011.

Le disposizioni del presente articolo sono modificabili con decreto delegato.

Art. 36

(Imposta straordinaria sugli Immobili)

E' istituita l'imposta straordinaria sugli immobili, da riscuotersi nell'esercizio finanziario 2012 e da applicarsi sui beni immobili censiti al catasto terreni e fabbricati.

Soggetto passivo ai fini dell'applicazione dell'imposta è il soggetto intestatario dell'immobile in base alle risultanze catastali al 1° gennaio 2012, ovvero, l'utilizzatore del bene in virtù di un contratto di leasing o di altro diritto reale sull'immobile alla medesima data, fatta salva la facoltà di rivalsa pro-quota sui cessionari, per effetto di cessioni avvenute dopo tale data.

L'imposta è riscossa ed accertata dall'Ufficio Tributario.

Con riferimento ai fabbricati l'ammontare dell'imposta è determinata come segue:

- a) Fabbricati ad uso civile abitazione: (quota fissa + quota variabile) x 125/100;
- b) Altri Fabbricati: (quota fissa + quota variabile);

Ai fini del calcolo della determinazione dell'imposta relativa ai fabbricati, l'ammontare della quota fissa e della quota variabile, pari ad una percentuale del valore della rendita catastale, entrambe distinte per categoria e classe del fabbricato, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	CLASSE	Quota FISSA (valori in €)	Quota variabile: % della rendita catastale
A1	1	300,00	30%
A1	2	310,00	30%
A1	3	320,00	30%
A1	4	330,00	30%
A2	1	110,00	20%
A2	2	120,00	20%
A2	3	130,00	20%
A2	4	140,00	20%
A2	5	150,00	20%
A3	1	110,00	15%
A3	2	120,00	15%
A3	3	130,00	15%
A3	4	140,00	15%
A3	5	150,00	15%
A4	1	100,00	10%
A4	2	100,00	10%
A4	3	100,00	10%
A4	4	100,00	10%
A4	5	100,00	10%
A4	6	100,00	10%
A5	1	100,00	10%
A5	2	100,00	10%
A5	3	100,00	10%
A5	4	100,00	10%
A5	5	100,00	10%
A5	6	100,00	10%
A6	1	250,00	10%
A6	2	300,00	10%

A6	3	350,00	10%
A6	4	370,00	10%
A6	5	380,00	10%
A6	6	390,00	10%
A6	7	400,00	10%
A6	8	420,00	10%
A7	U	600,00	10%
C1	1	250,00	15%
C1	2	300,00	15%
C1	3	350,00	15%
C1	4	370,00	15%
C1	5	390,00	15%
C1	6	410,00	15%
C1	7	430,00	15%
C1	8	450,00	15%
C1	9	470,00	15%
C1	10	480,00	15%
C1	11	490,00	15%
C1	12	500,00	15%
C2	1	50,00	35%
C2	2	50,00	35%
C2	3	50,00	35%
C2	4	50,00	35%
C2	5	50,00	35%
C2	6	50,00	35%
C2	7	50,00	35%
C2	8	50,00	35%
C2	9	50,00	35%
C3	1	200,00	5%
C3	2	225,00	5%
C3	3	250,00	5%
C3	4	500,00	5%
C3	5	700,00	5%
C3	6	800,00	5%
C4	1	30,00	25%
C4	2	30,00	25%
C4	3	30,00	25%
C4	4	30,00	25%
C4	5	30,00	25%
C4	6	30,00	25%
C4	7	30,00	25%
C4	8	30,00	25%
C4	9	30,00	25%
C5	1	12,00	25%
C5	2	12,00	25%
C5	3	12,00	25%
C5	4	12,00	25%
C5	5	12,00	25%
C5	6	12,00	25%
D1	U	1.500,00	2%
D2	U	1.200,00	2%
D3	U	1.500,00	2%

D4	U	1.500,00	2%
D5	U	1.500,00	2%
D6	U	1.500,00	2%
D7	U	400,00	2%

Con riferimento alla tabella di cui al comma precedente:

- a) l'imposta è dovuta per ogni singola unità immobiliare;
- b) è ammessa una detrazione dall'imposta, complessivamente derivante dall'unità immobiliare ad uso abitativo e dalle relative pertinenze, pari a € 150,00, quando l'unità immobiliare è sede della dimora effettiva del soggetto passivo;
- c) per le unità immobiliari che complessivamente costituiscono la sede di esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, o di più imprese facenti capo al medesimo gruppo la quota fissa è dovuta solamente in relazione all'unità immobiliare principale.

Con riferimento ai terreni l'ammontare dell'imposta è pari:

- a) a 5 volte il valore della rendita catastale per i terreni agricoli;
- b) a 20 volte il valore della rendita catastale per i terreni edificabili.

L'imposta è auto liquidata dal soggetto passivo nelle forme e nei modi stabiliti da apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 il quale può prevedere anche forme di pagamento rateizzato e modifiche alle disposizioni del presente articolo.

Il valore della rendita catastale ai fini della determinazione dell'imposta è quello dell'immobile o del terreno alla data del 1° gennaio 2012 così come rivalutata dall'articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003 n.165. Il soggetto passivo è tenuto al pagamento di un conguaglio d'imposta entro il 31 dicembre 2012 qualora, anche a seguito delle verificazioni straordinarie di cui al Capo III del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175, come modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2011 n.153, il valore della rendita catastale subisca variazioni in aumento.

Le modalità di riscossione dell'imposta straordinaria sono definite da apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 il quale potrà altresì variare o ulteriormente differenziare la misura di applicazione dell'imposta, tenuto conto anche di altri parametri di valutazioni indicatori della condizione socio-economica del contribuente.

In caso di mancato pagamento o tardivo pagamento rispetto ai termini fissati dal predetto decreto si applicano le seguenti sanzioni:

- a) pagamento tardivo entro 30gg dalla scadenza sanzione pari al 20% dell'imposta;
- b) pagamento tardivo dopo 30gg dalla scadenza ed entro 180gg dalla medesima, sanzione pari al 50% dell'imposta;
- c) pagamento tardivo dopo 180gg dalla scadenza 100% dell'imposta.

Decorso il 30° giorno oltre la scadenza l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo delle somme non pagate ai sensi della Legge n.70/2004.

Art. 37

(Sgravio fiscale lavoratori frontalieri)

Nelle more dell'entrata in vigore della riforma tributaria e della definizione con la Repubblica Italiana di efficaci misure atte a eliminare ogni fenomeno di doppia tassazione nell'ambito del lavoro dipendente transfrontaliero, é riconosciuto ai lavoratori dipendenti non residenti in territorio uno sgravio fiscale sull'ammontare dell'imposta netta dovuta per l'esercizio 2011 da utilizzare a compensazione con l'imposta dovuta per l'esercizio 2012.

La misura di tale sgravio e le sue modalità di applicazione sono definite da apposito decreto delegato.

Il decreto delegato di cui al comma precedente nel determinare la misura dello sgravio dovrà prevedere:

- che la misura dello sgravio sia parametrata al maggiore carico tributario complessivo derivante dall'applicazione dell'imposizione sammarinese e di quella italiana sul reddito da lavoro per effetto delle norme vigenti a decorrere dall'esercizio fiscale 2011;

- che il riconoscimento di detto sgravio sia limitato ai lavoratori con redditi di lavoro annui lordi inferiori alla soglia di €25.000,00.

Art.38

(Imposta minima sul reddito)

Nelle more dell'entrata in vigore della riforma tributaria, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti per l'esercizio fiscale 2012 a corrispondere una imposta minima sul reddito determinata come segue:

- a. Lavoratori Autonomi €500,00;
- b. Imprese individuali e Società di persone €500,00;
- c. Imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati €1.800,00;

L'imposta di cui al comma precedente deve essere versata entro il 31 marzo 2012.

La tassa speciale sul reddito non deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, può essere portata in detrazione dell'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio 2012; l'eventuale eccedenza della tassa, oppure l'intera tassa nel caso in cui non sia dovuta la suddetta imposta, può essere portata in detrazione nei due periodi d'imposta successivi.

Sono esenti dall'applicazione dell'imposta minima su reddito:

- a. le imprese ed i lavoratori autonomi nei primi tre anni di esercizio dell'attività;
- b. le imprese in liquidazione o che hanno sospeso l'attività.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 58 della Legge 22 dicembre 2010 n.194)

L'articolo 58 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è così sostituito:

“Il contratto mediante il quale vengono trasferiti mandati fiduciari, aventi ad oggetto partecipazione in società di diritto sammarinese, tra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 nonché tra società estere che svolgono l'attività fiduciaria in modo equivalente ai soggetti autorizzati ai sensi della predetta Legge n.165/2005, permanendo il medesimo fiduciante, sono soggetti all'imposta fissa di registro di €155,00 per ogni mandato.

Il contratto mediante il quale le società fiduciarie di cui al comma che precede trasferiscono, a qualsiasi titolo, in capo al fiduciante partecipazioni di società di diritto sammarinese è soggetto all'imposta di registro di €155,00.

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni immobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad €155,00 ed alle imposte di trascrizione e voltura dello 0,10% ciascuna applicate alla base imponibile determinata dalla somma dei valori delle operazioni finanziarie così come risultano da ciascun contratto, ferma restando l'applicazione dell'imposta minima prevista per entrambe le formalità.

A parziale deroga delle disposizioni di cui alla tabella dell'articolo 8 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni mobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad €70,00.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma hanno efficacia sino al 31 dicembre 2013.”.

Art. 40

(Altre disposizioni fiscali)

L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 57 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è estesa al 31 dicembre 2014.

I termini di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 22 settembre 2011 n.149 sono prorogati al 31 gennaio 2012.

Le espressioni “dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della verifica” e “dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo” di cui rispettivamente al comma primo e secondo dell'articolo 83 della Legge 29 ottobre 1981 n.88 sono sostituite da “dal 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata la verifica”.

Gli effetti fiscali delle verificazioni straordinarie di cui al Capo III del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175, come modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2011 n.153, decorrono dall'anno 2012.

Il termine di cui all'articolo 52 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è prorogato al 31 dicembre 2012.

E' dato mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato entro il 31 dicembre 2012 al fine di trasformare la tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso. Il predetto decreto dovrà fra le altre cose:

- ridefinire l'ammontare della tassa con particolare riferimento ai veicoli di categorie superiore;
- prevedere il regime di applicabilità in caso di fermo del mezzo anche con riferimento ai mezzi che per caratteristiche comportano un uso stagionale;
- stabilire le modalità di riscossione della tassa di circolazione nei casi di mancato pagamento quando dovuto.

E' istituito il conto fiscale fra l'Amministrazione Finanziaria e gli operatori economici con il quale verranno regolate le posizioni debitorie e creditorie dei medesimi operatori nei confronti della stessa amministrazione. La gestione del conto fiscale è attribuita all'Ufficio Tributario che utilizzerà detto strumento per gli incassi, pagamenti e compensazioni di tutti i tributi, sanzioni, rimborsi di competenza del predetto ufficio. Entro il 30 giugno 2012 con decreto delegato verranno definite tutte le disposizioni concernenti la regolamentazione del conto fiscale, nonché l'adeguamento delle norme contabili relative.

L'applicazione dell'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso di cui all'articolo 54, primo comma, punto b), della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disciplinata all'articolo 22 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 è estesa all'esercizio 2012.

Art.41

(Ufficio del Registro: riscossione dell'imposta di bollo in modo virtuale)

E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 31 dicembre 2012 apposito decreto delegato al fine di riformare l'applicazione dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle formalità della registrazione, per atti pubblici, scritture private autenticate, scritture private, denunce di eredità, atti asseverati e ogni altro atto di competenza dell'Ufficio del Registro ed Ipotecche. Il predetto decreto potrà prevedere che la riscossione dell'imposta possa avvenire anche in modo virtuale e in misura fissa per tipologia di atto.

Art. 42

(Disposizioni per l'utilizzo dello strumento del leasing immobiliare)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il trasferimento di beni immobili in favore di società Finanziarie con contestuale stipula di contratto di locazione finanziaria immobiliare in capo al cedente, è soggetto al pagamento delle seguenti imposte:

- in relazione all'atto di trasferimento del bene dal cedente alla società di Leasing: le imposte di registro, trascrizione e voltura nella misura rispettivamente pari allo 0,30%, 0,50% e 0,20%;
- in relazione alla registrazione del contratto di Leasing le imposte previste dalla legge.

In caso di cessione o risoluzione in favore di terzi del contratto di leasing di cui al comma precedente si applicano le normali imposte previste per la cessione dei contratti di leasing, inoltre, sono dovute le imposte di registro, trascrizione e voltura nella misura pari alla differenza fra quanto

applicato ai sensi del comma precedente e quanto previsto alle tabelle A, B e C allegato al Decreto Delegato n.8/2010.

In caso di decesso del conduttore, le disposizioni di cui al precedente secondo comma si applicano agli eredi subentrati nel contratto nei casi di successiva cessione o risoluzione dello stesso in favore di terzi.

Art. 43

(Modalità di concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo a valenza turistica)

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 27 del Decreto 24 aprile 2003 n. 53, e nell'ottica di incentivare lo sviluppo del settore turistico commerciale incrementando l'utilizzo delle infrastrutture sul territorio, è data facoltà alle Segreterie di Stato competenti di erogare contributi per attività a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo a valenza turistica anche in forma di parziale corresponsione di costi di ospitalità, ristorazione o servizi turistici e promozionali effettuati da terzi in occasione di specifiche manifestazioni o eventi, purché sul territorio sammarinese.

Il ricorso a tale modalità di concessione di contributi, erogabili a consuntivo, dovrà prevedere la presentazione della completa documentazione di spesa sostenuta dagli organizzatori presso le strutture sammarinesi, sulla base della quale potrà essere disposta l'erogazione del contributo stesso nelle forme e nei modi già sanciti dal Decreto 24 aprile 2003 n. 53.

Art.44

(Disposizioni per il godimento dei benefici previsti dalla Legge 27 luglio 1979 n. 50)

I benefici di cui alla Legge 27 luglio 1979 n. 50 sono estesi ai liberi professionisti, fatta salva l'attestazione dello stato giuridico di "libero professionista" da parte dell'Ufficio del Lavoro.

Art.45

(Disposizioni per l'assegnazione di incarichi pubblici e consulenze)

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre apposita normativa tesa a canalizzare su istituti bancari sammarinesi i pagamenti dello Stato e delle Aziende ed Enti del settore pubblico allargato a fronte di incarichi pubblici e consulenze.

Art. 46

(Disposizioni in materia di pubblico impiego)

Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e del Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n. 19 sono applicate anche nell'anno 2012.

Ai fini della piena e corretta applicazione del comma 2 dell'articolo 49 della Legge n.188/2011, il quale nel disporre in merito agli accordi PA/Organizzazioni Sindacali ha superato l'articolo 74 della Legge n.194/2010, è dato mandato al Congresso di Stato di effettuare la ricognizione delle delibere e degli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali nel Settore Pubblico Allargato che abbiano comportato l'erogazione di indennità e compensi vari allo scopo di un riordino della materia improntato a equità ed economicità, da recepire con decreto delegato.

A parziale rettifica della lettera a), del comma 1, dell'articolo 49 della Legge n.188/2011, l'Ufficio Gestione Personale PA resta competente ad adottare gli atti per il collocamento in quiescenza degli appartenenti al Corpo della Gendarmeria e al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca.

Art. 47

(Strumenti di protezione sociale)

Le risorse finanziarie pari a € 600.000,00 stanziare sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2012 sono finalizzate:

- a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n. 56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2012;
- b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici.

Art. 48

(Interventi a sostegno della disabilità)

Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul capitolo 1-9-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità", è previsto uno stanziamento per il 2012 di € 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal Piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art. 49

(Centro Collaboratore dell'OMS per gli investimenti per la salute e lo sviluppo nei Paesi di piccole dimensioni)

Al fine di rafforzare la capacità dei paesi di piccole dimensioni di analizzare i fattori sociali che determinano la salute (i determinanti sociali della salute) e utilizzarli per la creazione di una sinergia tra lo sviluppo economico e sociale e la promozione della salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la qualità dei Servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, con funzioni di Centro Collaboratore OMS, realizzeranno un progetto quinquennale, anche con il supporto di fondazioni sammarinesi, al fine di:

- 1) creare un laboratorio/piattaforma di lavoro tecnico-scientifico su come investire per la salute e lo sviluppo, offrendo assistenza ai paesi europei e mondiali di piccole dimensioni;
- 2) acquisire nuove metodologie, conoscenze e *know-how* nel campo dei determinanti sociali della salute e degli investimenti per la salute e lo sviluppo applicandole al contesto di San Marino;
- 3) offrire l'opportunità ai dirigenti ed istituzioni della Repubblica di San Marino di confrontare le loro pratiche con quelle di altre realtà in paesi con popolazioni di piccole dimensioni;

All'avvio del progetto di cui al comma precedente è destinato lo stanziamento sul capitolo 1-9-4456 "Fondo per Laboratorio OMS" di €150.000,00.

Art. 50

(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali)

In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2012 il 5% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nel

bilancio dell'ISS alla chiusura dell'esercizio precedente, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

Art.51

(Programmazione socio educativa)

Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziati sul Capitolo 1-10-4810 “oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati” destinate ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

L'ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.

Art.52

(Adeguamento disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata e misure di sostegno per esigenze abitative delle giovani coppie)

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare apposito progetto di legge di modifica dell'attuale normativa in materia di Edilizia Sovvenzionata al fine di renderla più adeguata alle esigenze del contesto economico-sociale, con particolare attenzione alle situazioni familiari disagiate, riformare i criteri di assegnazione, razionalizzare l'impiego delle risorse dello Stato, favorire soprattutto i giovani e le giovani coppie.

Nell'ambito dell'intervento di modifica, saranno previste nuove misure di sostegno quale contributo dello Stato, per le esigenze abitative in favore delle giovani coppie in alternativa ai già presenti strumenti previsti dalle vigenti leggi in materia di Edilizia Sovvenzionata per l'acquisto della prima casa.

Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, a parziale modifica della Legge 15 dicembre 1994 n. 110 e sue successive modifiche e integrazioni, è consentita l'estinzione anticipata del prestito agevolato mediante l'integrale rimborso all'Istituto Beneficiario o finanziario erogatore e il rimborso della quota interessi corrisposta dallo Stato e dei costi accessori del denaro, qualora l'estinzione avvenga entro 5 anni dalla concessione del prestito. Decorso tale termine, l'integrale rimborso anticipato all'Istituto Beneficiario o finanziario erogatore, comporta l'estinzione del prestito agevolato. La presente disposizione si applica anche ai mutui ad oggi in essere.

Art. 53

(Fondo di perequazione previdenziale)

Sul capitolo 1-3-4607 “Fondo di perequazione previdenziale” vengono stanziati per il 2012 €100.000,00 ai sensi dell'articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158.

Art.54

(Finanziamento disavanzo Gestione Residuale Lavoratori Autonomi)

Il comma 2 dell'articolo 7 “Istituzione Gestione Residuale Lavoratori Autonomi” della Legge n.158/2011 viene così sostituito:

- “2. Il disavanzo della Gestione Residuale Lavoratori Autonomi verrà finanziato come segue:
- fino a concorrenza della disponibilità della Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee Lavoratori Autonomi;

- attraverso un prelievo dal Fondo Comune Riserva di Rischio;
- l'eventuale quota restante attraverso un prelievo dal Bilancio dello Stato.”.

Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2011 n.184 le quali si applicano anche in relazione al presente articolo.

Art.55

(Proroga periodo di abbattimento del reddito minimo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della Legge n.158/2011)

L'abbattimento del 50% del reddito minimo previsto al comma 5 dell'articolo 11 della Legge n.158/2011, si applica anche al 4° e 5° anno d'esercizio.

Qualora il reddito sia superiore al minimo, l'abbattimento verrà riconosciuto fino a concorrenza del minimo stesso.

La disposizione prevista al comma 6, dell'articolo 11 della Legge n.158/2011, si applica ai lavoratori autonomi che abbiano intrapreso l'attività da meno di 5 anni.

Art.56

(Maggiorazione del calcolo pro-rata previsto dalle Leggi n.157/2005 e n.158/2011)

Ai fini del calcolo del pro-rata relativo ai periodi contributivi maturati a partire dal 1° gennaio 2012, a tutti gli assicurati, ad esclusione di coloro che usufruiscono dei disposti di cui alla lettera a) dell'articolo 17 della Legge n.156/1990, viene riconosciuta una maggiorazione pari allo 0,1% per ogni anno di contribuzione, da calcolarsi sul reddito eccedente il tetto di cui all'articolo 14 della Legge n. 158/2011 e fino al raggiungimento del valore doppio dello stesso.

Art.57

(Integrazioni e modifiche della Legge n.158/2011)

L'articolo 4 della Legge n.158/2011, al comma 1, lettera c), viene integrato con i seguenti punti:

“6. E' data facoltà anche ai titolari di pensione ordinaria, erogata dall'I.S.S., di esercitare la funzione di Amministratore Unico e Presidente di Società. Anche per questi soggetti è previsto l'obbligo contributivo di cui al superiore punto 5) da calcolarsi sul 20% del reddito percepito in qualità di Amministratore Unico o Presidente di Società. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto. A fronte dei periodi contributivi maturati nella posizione di cui sopra, non è dovuta alcuna prestazione previdenziale a carico dell'I.S.S. Per i titolari di pensione I.S.S. i quali abbiano ricoperto ruoli di Amministratore Unico o Presidente di Società durante il percepimento della stessa, non è possibile utilizzare le contribuzioni maturate nella Gestione Separata per il ricalcolo della pensione ordinaria già percepita. I contributi versati in forza del presente comma sono destinati al finanziamento delle prestazioni privilegiate dovute agli assicurati della presente Gestione Separata.

7. Per i periodi in cui la Società risulti con licenza d'esercizio non attiva ai sensi delle disposizioni vigenti, non sono dovuti i contributi da parte dell'Amministratore Unico e del Presidente.”.

L'articolo 10 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 viene integrato con i seguenti commi:

“3. Per i soggetti non residenti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 4 della presente legge, le comunicazioni inerenti la relativa posizione contributiva debbono essere inviate presso la sede della società o del committente. Inoltre, la società e/o il committente sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni, penalità ed interessi. In caso di inadempimento, pertanto, va inviata comunicazione anche alla società e/o al committente e

tale modalità sarà osservata anche per l'emissione delle cartelle esattoriali di cui alla Legge n.70/2004 e successive modifiche.

4. Nelle more della emanazione della legge di riforma tributaria, gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 4 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, non sono tenuti al versamento degli acconti ai sensi dell'articolo 10 della suddetta legge e provvedono al versamento delle contribuzioni obbligatorie previste entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero dalla cessazione del contratto o incarico. Qualora il reddito sia superiore al reddito minimo previsto per la categoria, ovvero superiore a quello sul quale sono state calcolate e versate le contribuzioni entro il termine di cui sopra, gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti al versamento contributivo a conguaglio, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Dai predetti termini decorrono l'applicazione delle sanzioni vigenti, nonché l'eventuale iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.”.

L'articolo 22 della Legge n.158/2011 viene integrato con il seguente comma:

“4. Le misure di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei soggetti già titolari del compenso al 1° gennaio 2012.”.

Vengono come di seguito prorogati i termini per l'emissione dei decreti delegati di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.158:

- il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, viene prorogato al 31/03/2012;
- il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 8 viene prorogato al 31/03/2012;

Vengono, altresì, prorogati i termini per l'emissione dei decreti delegati di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191:

- il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 5, terzo comma viene prorogato al 30/06/2012;
- il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 5, settimo comma, punto 7), viene prorogato al 31/12/2012;
- il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 5, penultimo comma, viene prorogato al 31/01/2012;
- il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 17, secondo comma viene prorogato al 31/03/2012.

Art.58

(Proroga termini per la liquidazione degli Assegni Familiari Integrativi)

E' prorogato al 31 maggio 2012 il termine per effettuare, da parte dell'Ufficio competente dell'I.S.S., la liquidazione degli assegni familiari integrativi, richiesti, a norma della Legge 8 maggio 2009 n. 64.

Art.59

(Proroga misure per il contenimento del costo del lavoro e incentivi al lavoro femminile)

I benefici di cui alla Legge 13 novembre 1987 n.137 (Misure per il contenimento del costo del lavoro) e successive modifiche e integrazioni sono prorogati con decorrenza 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014.

Gli oneri finanziari derivanti dai benefici di cui al comma che precede, troveranno imputazione sul capitolo 2-8-7460 “Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro” del Bilancio di Previsione per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Art.60

(Estensione effetti del Salario di Cittadinanza)

Gli effetti della misura del Salario di Cittadinanza previsto dall'articolo 27 della Legge 31 marzo 2010 n.73, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013.

Gli oneri finanziari derivanti dai benefici di cui al comma che precede, troveranno imputazione sul capitolo 2-8-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione per gli anni 2012 e 2013.

Art.61

(Fondo per l'alta formazione all'estero dei giovani diplomati e laureati)

E' istituito il capitolo 1-8-4315 "Fondo a sostegno dell'alta formazione all'estero di giovani laureati e diplomati nel settore privato (articolo 25 bis Decreto Legge n.156/2011)", con stanziamento iniziale di € 250.000,00 – importo eventualmente da implementare anche con disponibilità del Fondo Servizi Sociali e previo accordo con il Fondo stesso – per finanziare, in concorso con le aziende, l'alta formazione all'estero di giovani diplomati e laureati aventi le caratteristiche previste dall'articolo 25 bis, comma 1, del Decreto – Legge 5 ottobre 2011 n.156.

Su tale capitolo lo Stato concorre alle spese sostenute, risultanti da idonea documentazione, nella misura massima del 50%.

Possono accedere al finanziamento dell'alta formazione le imprese che intendono favorire l'alta formazione all'estero dei propri dipendenti, nei settori economici di cui al successivo quarto comma. I contributi sono erogati in favore dei datori di lavoro richiedenti ma assegnati ai singoli lavoratori.

Spetta al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione previsto dall'articolo 4 della Legge 29 settembre 2005 n.131 la individuazione annuale dei settori economici finanziabili per l'alta formazione, l'esame delle richieste e l'ammissione al contributo, la verifica dell'effettivo svolgimento del percorso formativo, la revoca del contributo nei casi previsti dal regolamento di cui al successivo comma.

Entro il 28 febbraio 2012 il Congresso di Stato adotterà con Decreto Delegato, specifico regolamento, su proposta del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, ove saranno indicati i settori economici per i quali possono essere richiesti i contributi formativi e le modalità di presentazione delle domande da parte delle aziende, la definizione dei criteri generali di concessione del contributo, la natura dei corsi ammessi, le procedure di verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento, i casi di restituzione del contributo erogato dallo Stato.

Il dipendente che ha beneficiato del voucher di alta formazione è tenuto a garantire la sua permanenza nell'azienda richiedente per almeno 24 mesi successivi alla conclusione del percorso di alta formazione: in caso contrario sarà tenuto alla restituzione di quanto l'azienda abbia speso per la parte concorrente di formazione ed allo Stato nella misura del 10% del contributo erogato.

Art.62

(Disposizioni relative ai compensi di cui all'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n. 4)

Il mancato deposito di cui all'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n. 4 non pregiudica in alcun modo il proseguimento del relativo procedimento in corso avanti i Magistrati istituiti con Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144.

In caso di mancato deposito, l'Amministrazione anticipa il compenso spettante al giudicante, salvo poi rivalersi sulla parte soccombente e nella misura stabilita in giudizio, tramite iscrizione a ruolo delle medesime somme a norma della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente disposizione si applica ai procedimenti in corso, ed a quelli già definiti ma per i quali non è stato effettuato il deposito di legge.

Art.63

(Compenso forfetario Commissari nominati dal Consiglio dei XII)

Sul capitolo 1-1-1443 “Compenso forfetario di onorario e spese varie ai commissari nominati dal Consiglio dei XII nelle procedure con difetto di attivo (articolo 4, comma 7, Legge n.68/1990)” troveranno imputazione gli oneri per i compensi forfetari di onorario e spese varie in favore dei Commissari nominati dal Consiglio dei XII a mente dell’articolo 4, comma 7, della Legge 13 giugno 1990 n. 68 per l’attività svolta dagli stessi nell’ambito delle procedure di commissariamento, in caso di difetto di attivo.

L’importo a titolo di compenso forfetario di onorario e spese varie per ogni singolo commissariamento è fissato in €600,00.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di commissariamento avviate a partire dall’esercizio finanziario 2012.

Art.64

(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)

Tutte le convenzioni che disciplinano gli incarichi diplomatici e consolari stipulate o rinnovate nel corso dell’anno 2011, la cui durata avrebbe dovuto essere biennale ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13 articolo 5, ultimo comma, e che invece sono state portate a scadenza il 31 dicembre 2011 ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Congresso di Stato n. 4 del 22 marzo 2011 “Orientamenti e deliberazioni riguardanti il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese”, si intendono prorogate sino all’approvazione della nuova normativa in materia diplomatica e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, salvo diversa decisione del Congresso di Stato.

Le convenzioni comportanti oneri economici per lo Stato in scadenza nell’anno 2012 o 2013 si intendono prorogate sino all’approvazione della nuova normativa in materia diplomatica e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, salvo diversa decisione adottata dal Congresso di Stato.

Le convenzioni comportanti oneri economici per lo Stato che il Congresso di Stato stipulerà nel 2012 saranno valide sino all’approvazione della nuova normativa in materia diplomatica e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, salvo diversa decisione del Congresso di Stato.

Viene dato mandato al Congresso di Stato di disporre in relazione a quanto sopra con apposita delibera.

Art.65

(Orientamenti di spesa relativamente ai capitoli 1-2-1930 e 1-2-1940)

In considerazione della riduzione degli stanziamenti previsti sui capitoli di spesa 1-2-1930 “Spese per la Consulta dei Sammarinesi all’estero” e 1-2-1940 “Spese per i soggiorni culturali per i giovani sammarinesi residenti all’estero” si dà mandato al Congresso di Stato di deliberare al fine di attuare le economie necessarie.

Art.66

(Fondo di Garanzia per la Tramitazione)

E’ istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino il Fondo di Garanzia per la tramitazione, al quale contribuiscono le banche che utilizzano – su base contrattuale – i

servizi di tramitazione offerti da intermediari esteri, aderenti ai sistemi di pagamento italiani ed europei.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto da quello delle banche aderenti e della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Su tale patrimonio non sono pertanto ammesse azioni dei creditori delle banche aderenti o nell'interesse delle stesse né quelle dei creditori della Banca Centrale o di eventuali sub-depositari o nell'interesse degli stessi.

La Banca Centrale disciplina con proprio regolamento le modalità di costituzione, alimentazione e funzionamento del Fondo. L'ammontare iniziale del Fondo è stabilito in 650 mila euro. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con proprio provvedimento, potrà adeguarne l'entità tenuto anche conto delle condizioni poste dagli intermediari esteri per la prosecuzione dei rapporti contrattuali di tramitazione.

Art.67

(Modifiche all'articolo 43 della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche)

I termini contenuti all'articolo 43, commi 1, 2 e 3, della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche e integrazioni sono tutti prorogati e uniformati al 31 dicembre 2012.

Art.68

(Integrazione all'articolo 3, comma 3, della Legge 7 giugno 2010 n. 98)

Il disposto dell'articolo 3, comma 3, della Legge 7 giugno 2010 n. 98 è integrato con la seguente disposizione finale: “, in regime di inapplicabilità dell'articolo 36 della Legge n.165/2005”.

Art.69

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Affari Interni</i> 1230, 1240, 1245, 1250, 1260, 1280, 1285, 1290, 1310, 1320, 1430, 1490, 1550, 1580, 1620, 1650, 1705, 1710	<p>Stipendi e assegni al personale in attività e oneri retributivi organismi istituzionali</p>
<i>Dipartimento Affari Esteri</i> 1770, 1790, 2060, 2065, 2110, 2135, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180	
<i>Dipartimento Finanze e Bilancio</i> 2240, 2650, 2660, 2670, 2690, 2730, 2770, 2820, 2910, 2930, 2940, 4680	
<i>Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura</i> 3040, 3140, 3190, 3220, 3270, 3300, 3310	
<i>Dipartimento Attività Produttive</i> 3640, 3680, 3731, 3738	
<i>Dipartimento Giustizia</i> 3760, 5920	
<i>Dipartimento Turismo e Sport</i> 3900, 3960, 3970, 3980, 3985, 3990	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 4140, 4260, 4320, 4325, 4370	
<i>Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale</i> 4450, 4451	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

Dipartimento Istruzione e Cultura

4710, 4730, 4740, 4750, 4760, 5180, 5200,
5290, 5560, 5640, 5655, 5660, 5770, 5830,
5850, 5915

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Affari Interni</i> 1300, 1330, 1335,	Missioni e trasferte Legge 18/3/97 n. 37 Allegato "G"
<i>Dipartimento Affari Esteri</i> 1845, 1850	
<i>Dipartimento Turismo e Sport</i> 4000	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 4390	
<i>Dipartimento Istruzione e Cultura</i> 5182, 5210, 5300, 5380, 5570, 5650, 5670	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Affari Interni</i> 1385, 1425, 1445, 1447, 1575, 1683, 1708, 1725	Spese postali
<i>Dipartimento Affari Esteri</i> 1803, 1807, 1925, 2085, 2086	
<i>Dipartimento Finanze, Bilancio</i> 2295, 2327, 2715, 2795, 2835,	
<i>Dipartimento Territorio, Ambiente, Agricoltura</i> 3205, 3335	
<i>Dipartimento Attività Produttive</i> 3673, 3695, 3734, 3742, 3743	
<i>Dipartimento Giustizia</i> 3795, 5955	
<i>Dipartimento Turismo e Sport</i> 4025	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 4170, 4303, 4343	
<i>Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale</i> 4485	
<i>Dipartimento Istruzione</i> 4785, 5245, 5345, 5425, 5685, 5795, 5885	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

<i>Dipartimento Finanze, Bilancio</i> 2430, 2435, 2437, 2439, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2449, 2760, 2761, 2762, 7830, 7835, 7837, 7842, 7849, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7859	Interessi passivi, contributi in C/interessi ammortamento mutui anticipazioni e oneri assimilabili
<i>Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura</i> 3260, 3570, 6615, 6640, 6890	
<i>Dipartimento Attività Produttive</i> 7220, 7221, 7225, 7227	
<i>Dipartimento Lavoro e Cooperazione</i> 7430, 7440, 7450, 7465	
<i>Dipartimento Istruzione e Cultura</i> 5130	

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI

DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO

Dipartimento Affari Interni

1450	Contributo dello Stato al Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici (Legge 170/2005)
------	---

Dipartimento Affari Esteri

2040	Contributi agli Organismi Internazionali
2360	Spese telefoniche

Dipartimento Finanze e Bilancio

2270	Fitti passivi e oneri diversi per utilizzo immobili
2275	Spese condominiali e rimborsi vari
2460	Aggio ai rivenditori di generi di monopolio
2500	Oneri per servizi erogati dall' A.A.S.S.
2505	Perdita d'esercizio A.A.S.S.
2620	Tabacchi
2630	Sali
2640	Fiammiferi
2750	Assicurazioni varie
2755	Oneri per Servizio di Tesoreria Unica
2756	Oneri per il Servizio di Esattoria
2757	Oneri per servizi diversi forniti da Banca Centrale
2530	Aggio su valori filatelici prelevati dall' A.A.S.F.N.
2540	Aggio su valori numismatici prelevati dall' A.A.S.F.N.
2560	Fondo di dotazione A.A.S.F.N.
2570	Fondo di dotazione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte
2900	Corresponsione all' I.S.S. del 20% IGR sui compensi delle prestazioni delle persone anziane (art.6 L.25/6/91 n.79)
2970	Spese di approvvigionamento e trasporto combustibili per il riscaldamento di pubblici uffici
4607	Fondo di perequazione previdenziale

Dipartimento Territorio, Ambiente ed Agricoltura

2590	Fondo di dotazione per manodopera A.A.S.P.
------	--

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO
3560	Contributo "Fondo Solidarietà"
3580	Contributo oneri sociali su integrazione reddito coltivatori e salariati
3610	Fondo mortalità bestiame
3630	Oneri da corrispondere all'A.A.S.P. per utilizzazione di personale salariato U.G.R.A.A.
6443	Fondo di dotazione per manodopera A.A.S.P. per interventi di natura straordinaria
6850	Finanziamento legge cooperazione e incentivazioni varie
Dipartimento Attività Produttive (Industria, Artigianato, Commercio)	
3755	Finanziamento Camera di Commercio
Dipartimento Lavoro	
4360	Rimborsi all'I.S.S. per l'esenzione contributi sulle retribuzioni degli apprendisti (L.28/10/75 n.37)
7420	Contributi per apprendisti
4250	Rimborsi alle amministrazioni postali per spese telegrafiche, telex e posta aerea (terminali e di transito)
Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale	
4510	Oneri a carico dello Stato per Fondo Servizi Sociali
4530	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti
4540	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni agli agricoltori
4545	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori autonomi
4550	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni agli artigiani
4560	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni ai commercianti
4570	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni ai liberi professionisti
4580	Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni agli imprenditori

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO "V" (LEGGE 18/2/98 n. 30 art. 47)

NUMERAZIONE CAPITOLI	DESCRIZIONE CAPITOLI DI BILANCIO
4590	Fondo di dotazione per assistenza sanitaria e finanziamento socio-sanitario
4603	Oneri a carico dello Stato per finanziamento Legge 110/2009 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali"
4604	Disavanzo Gestione Residuale Lavoratori Autonomi
4605	Contributo straordinario per gestione fondi pensione
4620	Oneri a carico dello Stato per corresponsione assegni familiari ai lavoratori della terra, pensionati dello Stato, titolari di pensioni sociali ed assimilate.
4630	Oneri a carico dello Stato a pareggio gestione per la corresponsione degli assegni familiari agli artigiani
4640	Oneri a carico dello Stato per fiscalizzazione cassa assegni familiari a favore imprese artigianali
4650	Oneri a carico dello Stato per fondo pensioni agenti, rappresentanti ed altri lavoratori autonomi
4660	Concorso dello Stato per finanziamento gestione inattività e C.I.G.D.
4665	Concorso dello Stato per finanziamento indennità economica speciale
4670	Oneri a carico dello Stato per pensioni sociali ed assimilate
4675	Oneri a carico dello Stato per integrazione speciale pensioni sociali
4690	Assegno di accompagnamento
<i>Dipartimento Istruzione e Cultura</i>	
5120	Oneri per il diritto di studio (Legge n.5/2004)